La condanna di alcuni errori della modernità nel Sillabo di Pio IX

Sillabo di Pio IX

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. III, L'età contemporanea, Torino, Loescher, 1969, pp. 114-118.

Errori sopra la Chiesa e i suoi diritti.

- 19) La Chiesa non è una vera e perfetta società completamente libera, né ha diritti suoi propri e permanenti a lei conferiti dal suo divino Fondatore; ma spetta alla civile potestà definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti dentro i quali possa esercitare i medesimi diritti.
- 20) L'ecclesiastica potestà non deve esercitare la propria autorità senza il permesso ed il consenso del civile governo. [...]
 - 26) La Chiesa non ha ingenito e legittimo diritto di acquistare e di possedere.
- 27) I sacri ministri della Chiesa e lo stesso romano Pontefice debbonsi al tutto rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali.
- 28) Non è lecito ai Vescovi senza il permesso del governo promulgare neppure le stesse Lettere Apostoliche. [...]
 - 30) La immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse origine dal diritto civile.
- 31) Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano civili, siano criminali, devesi assolutamente sopprimere, anche non consultata o reclamante la Sede Apostolica.
- 32) Senza veruna violazione del gius naturale e dell'equità si può abrogare l'immunità personale, con cui i chierici sono esonerati dal peso di subire e di esercitare la milizia. Simile abrogazione poi è domandata dal civile progresso massimamente in una società costituita a forma di più libero regime. [...]

Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e al tutto divise dall'autorità del romano Pontefice.

Errori intorno alla società civile considerata in se stessa e nei suoi rapporti con la Chiesa.

- 39) Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto tale che non ammette confini.
 - 40) La dottrina della Chiesa cattolica è avversa al bene e ai vantaggi della umana società.
- 41) Alla civile potestà, sebbene esercitata da un sovrano infedele, compete un potere indiretto negativo riguardo alle cose sacre; quindi le spetta non solo il diritto, noto col nome di "exequatur", ma eziandio il diritto "d'appellazione" che chiamano "ab abusu".
 - 42) Nel conflitto fra le leggi delle due potestà prevale il diritto civile.
- 43) Il potere laicale ha autorità di rescindere, interpretare e annullare le solenni convenzioni ossia concordati intorno all'uso dei diritti, spettanti all'ecclesiastica immunità stipulati con la Sede Apostolica, e non solo senza il consenso di questa, ma nonostante eziandio le sue proteste.
- 44) L'autorità civile può immischiarsi nelle cose concernenti la religione e il regime spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i Pastori delle Chiese pubblicano per loro uffizio a regola delle coscienze; che anzi può decretare sopra l'amministrazione dei Santi Sacramenti e sopra le disposizioni necessarie a riceverli.
- 45) Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i Seminari vescovili) può e deve essere affidato alla civile autorità e per siffatta guisa affidato, che non si riconosce verun diritto di altra qualunque autorità di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei maestri.
- 46) Anzi negli stessi Seminari dei chierici il metodo da seguirsi negli studi si assoggetta alla civile autorità.
- 47) L'ottimo andamento della società civile richiede che le scuole popolari aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale tutti i pubblici istituti destinati all'insegnamento delle lettere e delle discipline più gravi, non che a procurare l'educazione della gioventù, siano sottratte da ogni autorità, dall'influenza direttrice o dall'ingerenza della Chiesa e vengano assoggettate al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica, a piacimento dei sovrani e a seconda delle comuni opinioni del tempo.
- 48) Ai cattolici può essere accetto quel sistema di educare la gioventù il quale sia preparato dalla fede cattolica e dalla potestà della Chiesa e che riguardi soltanto la scienza delle cose naturali e i soli confini della terrena vita sociale, o almeno se li proponga per iscopo principale.
- 49) La civile autorità può impedire che i vescovi e i popoli fedeli abbiano libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice.
- 50) L'autorità laica ha per se stessa il diritto di presentare i vescovi e può da loro esigere, che assumano l'amministrazione delle diocesi, prima di ricevere dalla Santa Sede l'istituzione canonica e le lettere apostoliche.
 - 51) Anzi il governo laico ha il diritto di deporre i vescovi dall'esercizio del pastorale

ministero e non è tenuto ad obbedire al Romano Pontefice nelle cose concernenti l'episcopato e l'istituzione dei vescovi.

- 52) Il Governo può di suo diritto commutare l'età stabilita dalla Chiesa per la professione religiosa degli uomini e delle donne e può intimare a tutte le comunità religiose di non ammetter veruno, senza il di lui permesso alla solenne professione dei voti.
- 53) Debbonsi abrogare le leggi, spettanti alla sicurezza dello stato delle famiglie religiose, non che ai loro diritti e doveri; anzi il governo civile può prestar mano a tutti quelli che volessero abbandonare l'intrapresa vita religiosa e infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le stesse comunità religiose del pari che i capitoli religiosi o i benefizi semplici anche di giuspatronato e i loro beni o redditi sottoporre ed assegnare all'amministrazione e all'arbitrio della civile potestà.
- 54) I re e i principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma di più, nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.
 - 55) Si deve separare la Chiesa dallo Stato e lo Stato dalla Chiesa.

Errori intorno all'etica naturale e cristiana.

- 56) Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, né punto è mestieri che le leggi umane si conformino al diritto di natura e ricevano da Dio la forza obbligatoria.
- 57) La scienza delle materie filosofiche e dei costumi, del pari che le leggi civili possono e debbono sottrarsi alla divina ed ecclesiastica autorità.
- 58) Altre forze non debbonsi ammettere fuori di quelle, che sono riposte nella materia, ed ogni regola ed onestà dei costumi collocar si deve nell'accumulare e nell'accrescere per qualsiasi materia le ricchezze, non che nel contentare la voluttà.
- 59) Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini sono un vuoto nome e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.
 - 60) L'autorità non è altro, se non la somma del numero e delle forze materiali.
 - 61) La fortunata ingiustizia di un fatto non reca verun detrimento alla sanità del diritto.
 - 62) Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del "non intervento".
 - 63) È lecito negare obbedienza ai legittimi principi, anzi ribellarsi a loro.
- 64) Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giuramento, quanto qualunque scellerata e criminosa azione repugnante alla legge eterna non solamente non sono da condannare, ma sibbene sono lecite del tutto e degne di essere celebrate con comuni lodi, quando ciò si faccia per l'amore di patria. [...]
 - IX. Errori intorno al civile principato del romano pontefice.
- 75) Sulla compatibilità del regno temporale con lo spirituale disputano tra di loro i figli della cristiana e cattolica chiesa.
 - 76) L'annullamento del principato civile, che possiede la Sede Apostolica, gioverebbe

notevolmente alla libertà e felicità della Chiesa.

- X. Errori riguardanti il liberalismo odierno.
- 77) Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione dello Stato escluso qualunque sia altro culto.
- 78) Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge essere lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto.
- 79) Infatti è falso che la civile libertà di qualsiasi culto o la piena potestà a tutti indistintamente concessa di manifestare in pubblico e all'aperto qualunque pensiero ed opinione influisca più facilmente a corrompere e a propagare la peste dell'indifferentismo.
- 80) Il Romano Pontefice può e deve col progresso, col Liberalismo e con la moderna civiltà venire a patti e conciliazione.